

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29645-commissione-tributaria-prov-di-enna-sez-i-sentenza-n-277-del-14-5-10-costi-lavoro-nero-e-ricavi-non-giustificabili-da-studi-sdi-settore>

Autore: sentenza

Commissione tributaria prov. di enna, sez. I: sentenza n. 277 del 14.5.10: Costi, lavoro nero e ricavi non giustificabili da studi sdi settore

Commissione tributaria provinciale di enna sezione prima: sentenza n. 277 del 14.5.10

Costi, lavoro nero e ricavi non giustificabili da studi sdi settore:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE PRIMA
, sentenza n. 277 del 14.5.10.

SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

N°1°

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.R.
N°1212/09

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA SEZIONE PRIMA**

UDIENZA
DEL 25/9/09

SENTENZA
N° 277/01/10

PRONUNCIATA
Il 29/01/2010

Riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. Mario Muscarà

Presidente relatore

Dott. Nunzio Cacciato

Giudice

Dott. Umberto Lo Grasso

Giudice

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
OGGI

14/05/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario
Filippo Bruno

...omissis...

La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore,
emette la sentenza.

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso va rigettato in quanto l'accertamento, adeguatamente motivato, è legittimo e fondato e, sui costi sostenuti in nero, la parte non ha prodotto idonee ed inconfutabili prove sull'annotazione dei ricavi conseguiti, non costituendo lo studio di settore un valido supporto.

L'eccezione sulla carenza di motivazione va rigettata e la Commissione osserva che l'avviso di accertamento è debitamente

motivato perché richiama tutti i dati e resi noti alla parte in sede di verifica come da verbale di constatazione del 02 ottobre 2002 dopo la verifica, da verbale del 3 marzo 2009 nella fase del contraddittorio e da elementi nell'avviso impugnato. La motivazione degli atti impositivi può essere anche succinta e la parte ricorrente ha il diritto di conoscere il metodo applicato sulla determinazione della pretesa tributaria ai fini dell'esatta entità dell'imposizione. L'atto impugnato ha consentito di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente *l'an ed il quantum debeatur*.

In conclusione, l'eccezione sulla motivazione va rigettata perché i dati e gli elementi esposti nell'avviso risultano sufficienti e succintamente completi.

Nel merito dell'accertamento, la Commissione osserva che le elaborazioni ed i dati degli studi di settori non costituiscono la prova sulla effettiva contabilizzazione dei ricavi conseguiti a fronte dei costi a nero. In effetti, nel caso in esame, in seguito alla verifica, i costi a nero risultavano in annotazioni extracontabili e, successivamente, dopo la regolarizzazione gli stessi costi sono stati contabilizzati, mentre i ricavi – fondatamente conseguiti a nero - non risultano annotati in modo evidenziato e distinto; né è stata data una idonea prova dei dati in apposita contabilità sezionale e/o in apposita voce del quadro F della dichiarazione unica dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha operato secondo le norme dettate dagli artt. 39 del D.P.R. 600/73 e 54 del DPR 633/72 poiché le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In tema di presunzioni, nel rispetto delle disposizioni delle norme civilistiche dettate dagli artt. 2727 e ss. del C.C., l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente tratto da un fatto noto, quali i costi del personale a nero, il fatto ignorato, quali i ricavi conseguiti a fronte di tali variazioni negative di reddito e, fondatamente, conclude “*ad oggi non è stato dimostrato che l'importo di € 3.240,00 è stato inserito tra gli elementi positivi di reddito*”

La parte ricorrente, né in sede di verifica, né in sede di contraddittorio e neanche nella fase contenziosa ha prodotto idonee e convincenti prove sull'inserimento dei ricavi tra gli elementi positivi di reddito, tentando di provare tale inserimento con gli studi di settore che sono degli strumenti operativi per accettare l'imposizione indiziaria e gli eventuali tributi evasi.

Gli strumenti operativi utilizzati per gli accertamenti, quali indicatori di presunzioni e di eventuali evasioni tributarie, non costituiscono

prova idonea a dimostrare la sussistenza del fatto ignorato e costituito dall'omessa annotazione dei ricavi conseguiti a fronte dei costi del personale a nero.

Se fosse certo tale assunto della parte ricorrente, sarebbe una presunzione su presunzione poiché a fronte di un indicatore dello studio di settore, non avente i requisiti della certezza (fatto e operazione effettivi) e della precisione (data effettiva del fatto e dell'operazione) si ricaverebbe una annotazione del tutto astratta e non facilmente individuabile nella scritture contabili.

Gli studi di settore si basano sul sillogismo che, considerato un certo contribuente e determinati elementi contabili ed extracontabili che gli sono propri, fanno presumere dei maggiori corrispettivi per prestazioni nell'aspetto economico e maggiori entrate nell'aspetto finanziario.

I parametri, in effetti, sono un potenziamento del metodo di accertamento analitico-induttivo, non applicabili in modo acritico, senza operare un minimo riscontro di tipo contabile e/o documentale e senza tenere conto dell'effettiva situazione personale del contribuente, nonché della realtà in cui lo stesso opera o ha operato nel periodo di imposta preso in esame.

La sussistenza o meno dell'accertamento tributario, in ogni caso, non può essere oggetto del cosiddetto “*libero convincimento del giudice*” sulla base dei dati degli studi di settore, ma dalla insussistenza o meno della presunzione, che tale non è, se la parte dimostra con idonea documentazione, correlata e supportata, il fatto e/o l'operazione posta a base della pretesa tributaria.

Tale assunto porta alla conclusione che la tesi sostenuta dalla parte ricorrente non risulta convincente per cui l'operato dell'Agenzia delle Entrate risulta legittimo e fondato e come tale va confermato in fatto ed in diritto.

In conclusione il ricorso va rigettato e l'accertamento va confermato per tutti i motivi esposti, in quanto tutte le altre eccezioni sull'avviso di accertamento risultano assorbiti dall'omessa produzione della prova sull'annotazione dei ricavi derivanti dai costi del personale a nero.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Enna il 29 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE RELATORE